

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E SPORT E SALUTE SPA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "HELP DESK LAVORO SPORTIVO: REGIONE LOMBARDIA"

TRA

REGIONE LOMBARDIA, Giunta regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, CF 80050050154, rappresentata dal Direttore pro tempore di Funzione Specialistica Sport e Giovani – Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza (di seguito per brevità anche "la Regione")

E

SPORT E SALUTE S.P.A., con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis, 15, codice fiscale e P.I. 07207761003, rappresentato dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito per brevità anche "Sport e Salute" o la "Società")

PREMESSO CHE

- a) la legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", all'art. 1, reca disposizioni in materia di attività motorie e sportive, riconoscendone la funzione sociale;
- b) Regione Lombardia e Sport e Salute, in data 25 giugno 2024 hanno sottoscritto una convenzione, con cui hanno inteso disciplinare la collaborazione/cooperazione, nell'ambito delle reciproche aree di interesse;
- c) ai sensi della citata convenzione:
 - la cooperazione potrà incentrarsi, tra l'altro, su "iniziative e servizi a supporto del sistema sportivo lombardo e in particolare di associazioni e società sportive dilettantistiche" (art. 1);
 - "l'attivazione di uno o più interventi/progetti di collaborazione sarà concordata tra le Parti ed avviata con successivi appositi atti" (art. 2.1);
 - "resta inteso fra le Parti che le attività saranno soggette al mero rimborso dei relativi costi, ivi inclusi quelli gestionali, debitamente documentati e rendicontati secondo i principi di legge (art. 2.3)
- d) "Le linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della legge regionale 1ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)", di cui alla DCR 2527 del 27 luglio 2022, prevedono l'obiettivo della "Promozione e sostegno del sistema sportivo" volto a proseguire il sostegno dello sport come fattore di sviluppo economico e occupazionale, nonché strumento di promozione della visibilità e attrattività del territorio lombardo anche attraverso il sostegno all'attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo;

- e) le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adempiere adeguatamente al riordino normativo in materia di sport, qui richiamate sinteticamente:
- la legge 8 agosto 2019, n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;
 - il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 - Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
 - il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
 - il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 - Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
 - il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
 - il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 - Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;
 - il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo;
 - il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40;
 - il decreto del 27 ottobre 2023 - Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche - UNILAV Sport;
 - il decreto del 26 gennaio 2024 - Ministro per lo Sport e i Giovani, elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva;

CONSIDERATO CHE

- Regione Lombardia e Sport e Salute ritengono fondamentale fornire supporto istituzionale qualificato al sistema sportivo lombardo (a titolo esemplificativo: associazioni/società sportive dilettantistiche e Comitati/Delegazioni degli organismi sportivi - FSN, DSA, EPS) tramite una iniziativa progettuale, a carattere sperimentale, per gli anni sportivi 2024/2025 e 2025/2026 e con specifico riferimento al periodo 1/10/2024 – 31/10/2026;
- a tal fine Sport e Salute ha sviluppato uno specifico progetto “Help desk lavoro sportivo: Regione Lombardia”, come da Allegato A), che Regione Lombardia ha valutato essere congruo e coerente con gli obiettivi e le finalità regionali sopra descritte;
- Con DGR n. 2903 del 5 agosto 2024 la Giunta regionale della Lombardia ha deliberato di sostenere il progetto “Help desk lavoro sportivo: Regione Lombardia” di Sport e Salute S.p.A., volto a fornire adeguato supporto istituzionale, anche in relazione ad aspetti interpretativi delle norme, agli attori del

sistema sportivo lombardo, destinando risorse per un importo complessivo di euro 1.000.000,00, per gli anni sportivi 2024/2025 e 2025/2026, così ripartiti:

- Euro 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2024;
 - Euro 400.000,00 sull'esercizio finanziario 2025;
 - Euro 300.000,00 sull'esercizio finanziario 2026;
-
- Sport e Salute, in base al comma n.9 dell'art. 8 del D.L. n. 138/2002 e s.m.i., può stipulare convenzioni anche con le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali;
 - Sport e Salute è inserita nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 ed opera quale struttura operativa dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
 - lo strumento dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, stante le comuni finalità istituzionali delle Parti, risulta essere il più idoneo per accrescere lo sviluppo di azioni comuni, favorendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

VISTO

che in sede di Conferenza Unificata, svoltasi in data 19 gennaio 2022, è stato stipulato un Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Anci e Upi, ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, repertoriato all'atto n.8/CU del 19 gennaio 2022, al fine di stabilire una stretta collaborazione e condividere scelte e iniziative in materia di sport ed è stato convenuto che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali possono stipulare specifiche convenzioni con Sport e Salute S.p.A. in diversi settori di intervento;

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

PREMESSE E ALLEGATI

1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione (di seguito anche l'Accordo):

Allegato A - progetto "Help desk lavoro sportivo: Regione Lombardia" e relativi Cronoprogramma e Quadro economico;

Allegato B - Criteri di rendicontazione.

Art. 2

OGGETTO

2.1 Il presente Accordo, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta regionale n.. del ..., ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti per la realizzazione del Progetto “Help desk lavoro sportivo: Regione Lombardia”, (di seguito per brevità anche “Progetto”), finalizzato a fornire un supporto istituzionale al sistema sportivo lombardo in accompagnamento al recepimento delle modifiche del quadro normativo in materia di sport ed in particolare a fornire una linea interpretativa uniforme degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di lavoro sportivo. Il Progetto persegue i seguenti obiettivi:

- Ampliare i servizi offerti dalla Regione Lombardia in ambito sportivo;
- Informare sulle novità del lavoro sportivo;
- Fornire assistenza e supporto istituzionale agli attori del sistema sportivo lombardo;
- Formazione delle competenze necessarie a livello base per i dirigenti delle ASD/SSD.

2.2 Il Progetto sarà realizzato nel suo complesso attraverso l’attuazione coordinata e integrata di una serie di attività di supporto istituzionale agli operatori sportivi del territorio, che saranno accompagnate nel loro svolgimento con idonei strumenti di gestione, presidio, monitoraggio e comunicazione secondo le modalità indicate nell’Allegato A e condivise tra le Parti.

2.3 Regione Lombardia e Sport e Salute convengono di realizzare congiuntamente il Progetto, secondo le modalità di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.

Art. 3

IMPEGNI TRA LE PARTI

3.1 Le Parti collaborano, ciascuna per il suo ruolo, alla piena riuscita del Progetto.

3.2 Qualsiasi variazione successiva, che si renda necessaria per l’attuazione del Progetto approvato, dovrà essere assunta in accordo tra le Parti previo confronto in sede di Comitato tecnico di coordinamento, come previsto al successivo art. 6.

3.3 In caso di mancata realizzazione del Progetto o comunque di mancato avvio delle attività di Progetto, di cui all’Allegato A, nulla sarà dovuto da Regione Lombardia a Sport e Salute. In caso di mancata realizzazione e/o di realizzazione parziale del Progetto, di cui all’Allegato A, e/o di una non corrispondenza dei giustificativi contabili di spesa, la Regione procederà d’ufficio a determinare una riduzione o una revoca delle risorse economiche concesse a Sport e Salute con il recupero di quanto non dovuto.

Art. 4

IMPEGNI DI SPORT E SALUTE

Sport e Salute, in esecuzione del Progetto e in collaborazione con la Regione, si impegna ad effettuare le seguenti attività meglio descritte nell’Allegato A:

- i. realizzare nella propria responsabilità, e nel rispetto dei ruoli e delle competenze, il Progetto, mettendo a disposizione degli operatori del sistema sportivo lombardo un help-desk / info-point di supporto istituzionale in grado di fornire una linea interpretativa uniforme degli adempimenti

previsti dalla normativa sportiva vigente in materia di lavoro sportivo, secondo modalità e criteri condivisi con la Regione stessa ed attraverso i seguenti tre canali, meglio descritti nel Progetto allegato:

- 1) portale ad hoc con sezione pubblica e privata;
 - 2) sportello dedicato presso le sedi di Sport e Salute di Via Piranesi a Milano, di Regione Lombardia e degli UTR regionali, con appuntamento;
 - 3) mail dedicata, con dominio di Sport e Salute, con telefonate di follow-up;
- ii. cura, aggiornamento e gestione del Portale;
 - iii. mettere a disposizione, per l'attività di supporto istituzionale di cui sopra, un pool di esperti individuato nel rispetto delle procedure societarie e delle norme vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione;
 - iv. mettere a disposizione la sede di Milano di Sport e Salute, sita in Via Piranesi, per gli incontri in presenza;
 - v. effettuare il monitoraggio delle attività progettuali e a darne comunicazione periodicamente, con cadenza di regola trimestrale, ai competenti Uffici della Regione;
 - vi. restituire gli esiti delle attività del primo anno al fine di fornire elementi utili per valutare un eventuale riorientamento delle attività del secondo anno;
 - vii. rispettare quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - viii. attivare attraverso i propri strumenti e canali le azioni di comunicazione e promozione del Progetto condivise con le Parti.

Sport e Salute si impegna a presentare, alla conclusione del Progetto, una relazione finale che dimostri la conformità delle attività svolte al Progetto stesso e al presente Accordo, completa di ogni documento, utile alla verifica degli adempimenti previsti, nonché la rendicontazione finale secondo i criteri indicati nell'Allegato B.

Art. 5

IMPEGNI DI REGIONE LOMBARDIA

5.1 Regione Lombardia, in esecuzione del Progetto e in cooperazione con Sport e Salute, si impegna a:

- i. compiere tutte le operazioni propedeutiche alla realizzazione del Progetto, come meglio specificato nell'Allegato A;
- ii. attivare attraverso i propri strumenti e canali le azioni di comunicazione e promozione del Progetto condivise con le Parti, ivi compresa la messa a disposizione del dominio del proprio portale;
- iii. mettere a disposizione gli spazi all'interno degli Uffici Territoriali Regionali (UTR) per gli incontri in presenza;
- iv. condividere nel corso del Progetto, con Sport e Salute, contenuti, testi, design e aspetti grafici del portale.

5.2 Regione Lombardia si impegna inoltre a finanziare la realizzazione del Progetto, nei limiti del Quadro economico riportato nell'Allegato A, riconoscendo alla Società il rimborso di tutti i costi diretti e indiretti, sostenuti e rendicontati, secondo le modalità indicate al successivo art. 7.

Art. 6

ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELL'ACCORDO – COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO

6.1 Per lo svolgimento delle attività verrà istituito un Comitato Tecnico di Coordinamento, formato da due componenti per ciascuna Parte e presieduto da uno dei componenti nominati da Regione Lombardia.

6.2 Il suddetto Comitato ha il compito di coordinare la corretta attuazione del Progetto (Allegato A), monitorandone lo svolgimento e adoperandosi per la risoluzione di eventuali criticità operative. Nel caso di impreviste intervenute modifiche sostanziali di contenuti, cronoprogramma e coperture finanziarie, il Comitato predispone la proposta di revisione progettuale.

6.3 Per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, la Società si avvale del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché della collaborazione di consulenti/soggetti esterni, individuati, come nel caso di cui al precedente art.4-iii., nel rispetto delle procedure societarie e delle vigenti normative, laddove ne ricorra la necessità.

6.4 La Società si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'Accordo, in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

6.5 Sport e Salute si impegna a realizzare il Progetto secondo la tempistica e le modalità indicate nello stesso.

Art. 7

COPERTURA FINANZIARIA E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

7.1 Il Progetto è finanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo pari a euro 1.000.000,00, (Euro 500.000,00 per ciascun anno sportivo 2024/2025 e 2025/2026), quale contributo a copertura delle diverse voci di spesa indicate nel Quadro economico, allegato al Progetto, per le quali sono ammesse motivate variazioni compensative, nei limiti del 20 % di ciascuna, fino a un massimo di euro 50.000,00. Variazioni di maggiore incidenza e importo sono considerate modifica sostanziale del Progetto e devono essere approvate dalle Parti.

7.2 Le risorse sono finalizzate a garantire la piena realizzazione di tutte le attività di Progetto attraverso le attività previste nella responsabilità di Sport e Salute.

7.3 L'erogazione delle risorse a favore di Sport e Salute sarà eseguita da Regione Lombardia sul conto corrente intestato a Sport e Salute acceso presso la tesoreria centrale dello Stato, IBAN: IT20Z0100003245350200025071, e avverrà nei modi e nei tempi di seguito indicati:

Anno sportivo 2024/2025

- una prima tranche nel 2024 a titolo di acconto, pari a euro 300.000,00, previa sottoscrizione dell'Accordo e presentazione di garanzia fideiussoria di pari importo e regolare nota di debito;
- una seconda tranche nel 2025, pari a euro 200.000,00, a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, del rendiconto finale per l'anno sportivo 2024/2025, predisposto secondo le modalità indicate nell'Allegato B), contenente l'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e riconoscibili, accompagnato dai relativi giustificativi. La nota dovrà essere corredata da una relazione finale di merito e dovrà essere presentata entro il 15 ottobre 2025.

Anno sportivo 2025/2026

- una prima tranche nel 2025 a titolo di acconto, pari a euro 200.000,00, previa presentazione di garanzia fideiussoria di pari importo e regolare nota di debito, che verrà richiesta entro il 30 giugno 2025 (prima della rendicontazione del saldo finale relativo all'anno sportivo 2024/2025) fatto comunque salvo, come indicato al successivo comma 7.4, l'eventuale preliminare utilizzo delle somme già versate da Regione alla Società per l'attuazione dell'edizione 2024-2025 e non utilizzate a tal fine;
- una seconda tranche nel 2026, pari ad euro 200.000,00, a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, del rendiconto intermedio di pari importo predisposto secondo le modalità indicate nell'Allegato B), contenente l'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e riconoscibili, accompagnato dai relativi giustificativi. La nota dovrà essere corredata da una relazione intermedia di merito da presentare entro il 31 maggio 2026.
- una terza tranche nel 2026, pari a euro 100.000,00, a seguito dell'avvenuta approvazione, da parte di Regione Lombardia, del rendiconto finale per l'anno sportivo 2025/2026, predisposto secondo le modalità indicate nell'Allegato B), contenente l'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e riconoscibili, accompagnato dai relativi giustificativi. La nota dovrà essere corredata da una relazione finale di merito e dovrà essere presentata entro il 15 ottobre 2026.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria sarà disposto da Regione Lombardia solo a seguito dell'atto di approvazione del rendiconto finale, in caso di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione, in caso di saldo negativo.

7.4 Le somme già versate da Regione Lombardia a Sport e Salute per l'anno sportivo 2024/2025 e non utilizzate dalla Società, in quanto non necessarie per lo svolgimento delle attività concordate, possono essere destinate, a seguito aggiornamento/rinnovo della fidejussione o emissione di una nuova fidejussione, all'attuazione del Progetto per l'anno sportivo 2025/2026 oggetto del presente Accordo. Le suddette somme saranno in tal caso considerate come quota del contributo già erogata, a scomputo di quanto previsto al precedente comma 7.3.

Art. 8

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

8.1 Sport e Salute assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'inosservanza di tali disposizioni è ipotesi di risoluzione contrattuale.

8.2 Sport e Salute si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali fornitori esterni, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

8.3 Sport e Salute è tenuta a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente di cui all'art. 7.3 nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Art. 9

COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà avere forma scritta e sarà considerata validamente effettuata se inviata alla Parte ai seguenti indirizzi:

- Regione Lombardia, PEC: sport@pec.regione.lombardia.it
- Sport e Salute, PEC: sportimpact@cert.sportesalute.eu

Art. 10

DURATA, EFFICACIA E RECESSO

10.1 Il presente Accordo ha validità per gli anni sportivi 2024/2025 e 2025/2026, a decorrere dalla sua sottoscrizione e sino al 31/10/2026 e, comunque, fino al completo assolvimento degli impegni assunti dalle Parti in base al presente Accordo, fermo restando che con la sua sottoscrizione le Parti riconoscono le attività svolte dal 1/10/2024 fino alla sottoscrizione stessa, relative alle attività preliminari di progetto ed alla definizione di processi e procedure operative.

Eventuali proroghe del presente Accordo, dovute ai tempi di completamento del Progetto e non costituenti ritardi imputabili e contestabili a Sport e Salute, saranno decise di comune accordo tra le Parti.

10.2 Le Parti convengono che ciascuna di esse potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, qualora gravi e giustificati motivi non consentano la prosecuzione dell'Accordo. In ogni caso il recesso non avrà effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data di ricevimento della notifica, per le quali verranno riconosciute alla Società le spese e i costi già sostenuti, nonché i costi e le spese che, ancorché non materialmente esborsati, siano supportati da impegni vincolanti non eludibili.

Art. 11

UTILIZZO MARCHI

11.1 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i marchi e/o i loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

11.2 Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale eventuale utilizzo straordinario dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti stesse. L'utilizzazione dei marchi, straordinaria o estranea agli obiettivi del presente atto, richiederà il consenso scritto della Parte interessata, secondo le procedure interne di ciascuna amministrazione.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Sport e Salute e la Regione Lombardia si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla

protezione dei dati” (di seguito anche “GDPR”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente Atto.

10.2 Sport e Salute e Regione Lombardia si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali relative alle attività oggetto del presente Atto, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari e, in particolare, si obbligano a eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del GDPR.

Art. 13 **FORO COMPETENTE**

Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta bonariamente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 14 **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Atto, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Il presente Atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, dichiarando altresì che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ii..

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Regione Lombardia,

Per Sport e Salute Spa,

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge